



Tribunale di Locri

Sezione Civile - Ufficio Esecuzioni Immobiliari

N. R.G. 3/2016

Il Giudice dell'esecuzione supplente, *dott.ssa Mariagrazia Galati*, esaminata la relazione del professionista delegato del giorno 01 febbraio 2024;

considerato che l'ulteriore impulso alle vendite, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di vendita, può essere dato d'ufficio (fermo restando che qualora il creditore procedente ritenga di non avere più interesse alla prosecuzione dell'attività di vendita, basterà il mancato pagamento del fondo spese entro il termine assegnato);

rilevato che ancora il prezzo-base della vendita consente ai creditori di ricavare un risultato utile dalla procedura quantomeno per un altro tentativo di vendita;

considerato infatti che si deve considerare il possibile prezzo di vendita per entrambi i lotti;

ritenuto pertanto di dover rinnovare la delega al professionista già incaricato;

RINNOVA LA DELEGA

già conferita all'**avv. Maria Elena Cinanni** ai sensi dell'articolo 591 – bis c.p.c., confermando il predetto professionista, il tutto secondo le indicazioni presenti nel precedente provvedimento di delega, con le seguenti specificazioni e aggiunte:

- a) la delega conferita con il presente provvedimento **riguarderà un altro tentativo di vendita;**
- b) in ogni caso la delega avrà termine laddove non venga posto in essere il tentativo di vendita **entro sei mesi** dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- c) il professionista delegato effettuerà un ribasso di un quarto rispetto al precedente prezzo base;
- d) l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato (oltre che sul p.v.p. e sempre nel rispetto del termine di 45 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte), con costo a carico del creditore procedente o degli altri creditori, **mediante pubblicazione sui siti internet**

www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tribunalelocri.it (gestiti da Ediservice s.r.l.; email info.locri@ediservicesrl.it – tel. 0415369911 – fax 0415351923), e www.astalegale.net (gestito da Astalegale.net s.p.a.; email procedure.locri@astalegale.net – fax. 039/3309896), con cura da parte della Ediservice s.r.l. dei servizi ed applicativi correlati alla pubblicazione sui siti internet (Asteannunci free press ed Aste Click, il quale prevede la pubblicazione sui principali siti Internet immobiliari privati e sugli ulteriori portali correlati sia a livello nazionale che internazionale); il medesimo avviso verrà pubblicato inoltre su **Newspaper Aste – Tribunale di Locri - a cura di Asta legale** (vedi convenzione stipulata con il Trib. di Locri e circolare dd. 11.09.2020 emessa dai g.e.); la pubblicazione dell'avviso avrà luogo unitamente all'ordinanza di delega alla vendita (compreso il presente provvedimento) ed alla relazione di stima (con gli allegati di questa, senza dati sensibili); in particolare: l'attestato di avvenuta pubblicazione sui siti (comprensivo dei relativi costi) dovrà essere trasmesso al professionista delegato alla vendita/custode giudiziario dalla società che gestisce il servizio mediante fax, email o posta, o altra forma equipollente;

e) l'avv. Cinanni (salvo che uno dei creditori costituiti vanti il “privilegio processuale” di cui all'articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993 e vi siano somme disponibili) chiederà al creditore procedente il versamento di un fondo spese per il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p. per l'esperimento di vendita, che si liquida in € 202,00 nonché un ulteriore importo di euro 50,00 per le spese di gestione del conto; il delegato potrà dunque chiedere ai creditori il pagamento della predetta somma secondo le modalità e i termini di cui al provvedimento di delega (richiesta al creditore procedente corredata dalla bozza dell'avviso di vendita, eventuale richiesta ai creditori intervenuti muniti di titolo);

f) in caso di presenza di un creditore fondiario, sarà possibile prelevare i fondi necessari per le formalità pubblicitarie dalle entrate della procedura, previa autorizzazione del g.e., considerando tali prelievi come una sorta di assegnazione diretta di somme al creditore fondiario;

g) negli avvisi di vendita dovrà essere inserita la specificazione che tutti i termini per il saldo del prezzo di aggiudicazione e per il pagamento del fondo spese per provvedere agli adempimenti post-emissione del decreto di trasferimento non sono sospesi nel cd. periodo feriale perché non si tratta di

termini processuali ma di termini sostanziali (cfr. Cass. Civ. n. 18421/2022).

Si comunichi alle parti e al delegato.

Locri, 03/02/2024

Il Giudice dell'esecuzione supplente
Mariagrazia Galati

